

ASSOCIAZIONE ARCADIA
Loc. Doccione, 1
52010 Chiusi della Verna (Ar)
C.F. 94001500514 – P.IVA 01734590514
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 07.03.2020



Oggi 07 marzo 2020 alle ore 10.00 presso la sede legale dell'Associazione, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione ARCADIA per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazioni allo statuto sociale

Sono presenti

- n. 12 soci in proprio per un totale di 12 su 16 aventi diritto, come da foglio presenze che si allega alla presente sotto la lettera A)
- Quattro membri del Consiglio Direttivo su cinque ovvero i signori: Jori Titze, Legale rappresentante; Andreas Petermann, Vicepresidente, ed i Consiglieri Marlene Rietschel e Felix Titze.

I presenti chiamano Jori Titze ad assumere la Presidenza della riunione. Dopo aver constatato la regolarità della convocazione, e la presenza di un numero di soci con diritto di voto sufficiente a deliberare ai sensi dello statuto vigente, il Presidente nomina a segretario verbalizzante Nicolas Raffieri, che accetta. Si passa quindi a trattare l'unico punto all'ordine del giorno:

1. Variazioni allo statuto sociale

Jori ricorda ai presenti le comunicazioni precedentemente inviate e la descrizione già fornita in merito alle necessità di adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni del del D.lgs. 117/17 Codice Unico del Terzo Settore, rese obbligatorie per tutte le Associazioni di Promozione Sociale e per tutti i circoli ARCI, ricordando che il presente adeguamento è stato curato anche in collaborazione con il Comitato Territoriale. Passa quindi la parola a Raffieri che ha curato tecnicamente la proposta concordata con il Consiglio Direttivo.

Raffieri spiega l'impostazione della proposta ed in particolare chiarisce che ai sensi dell'art. 101 del citato Codice, vengono in questa sede proposte delle modifiche di adeguamento, che non prevedono deroghe specifiche alla normativa, in conformità a quanto chiarito nella Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 20/2018. Pertanto l'approvazione di tali modifiche potrà essere effettuata con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Ciò al fine di realizzare un intervento anche meno oneroso [ulteriori e differenti modifiche comporterebbero ad esempio il versamento dell'imposta di registro].

Ciò premesso, le principali variazioni di cui alla proposta di modifica riguardano:

- L'inserimento della locuzione Associazione di promozione sociale nella denominazione
- La riformulazione delle finalità e delle attività principali e secondarie finalizzata ad inquadrare le stesse nella struttura definita dagli articoli 5, 6 e 7 del CTS. Di fatto non si prevedono nuove o diverse finalità o attività rispetto alle precedenti.
- L'inserimento di alcune disposizioni volte a chiarire i diritti dei soci in tema di ammissione, esclusione e partecipazione alle assemblee, l'attività di volontariato e di lavoro
- Ulteriori riformulazioni di disposizioni che richiamano norme di legge che hanno subito variazioni [come il riferimento ad una differente autorità per la definizione della devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'Associazione].

Il mancato adeguamento statutario nei termini previsti comporterebbe invece l'impossibilità di mantenere l'iscrizione ai Registri del Terzo Settore e la modifica del regime fiscale applicabile alle attività svolte dall'Associazione nei confronti dei soci.

Il Direttivo e Raffieri si rendono quindi disponibile per rispondere ad eventuali quesiti in tema.

I presenti, dopo aver richiesto al Consiglio Direttivo, le opportune delucidazioni, si dicono concordi con le integrazioni e modifiche proposte, che viene valutata positivamente in quanto la normativa sembra andare in una direzione già ben compresa e delineata dall'Associazione. Pertanto il Presidente propone di sottoporre la modifica statutaria a votazione palese per alzata di mano.

I presenti, all'unanimità

DELIBERANO

- a) Di approvare il nuovo statuto sociale che si allega al presente verbale sotto la lettera B). Ai fini

ASSOCIAZIONE ARCADIA
Loc. Doccione, 1
52010 Chiusi della Verna (Ar)
C.F. 94001500514 – P.IVA 01734590514
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 07.03.2020



Oggi 07 marzo 2020 alle ore 10.00 presso la sede legale dell'Associazione, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione ARCADIA per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazioni allo statuto sociale

Sono presenti

- n. 12 soci in proprio per un totale di 12 su 16 aventi diritto, come da foglio presenze che si allega alla presente sotto la lettera A)
- Quattro membri del Consiglio Direttivo su cinque ovvero i signori: Jori Titze, Legale rappresentante; Andreas Petermann, Vicepresidente, ed i Consiglieri Marlene Rietschel e Felix Titze.

I presenti chiamano Jori Titze ad assumere la Presidenza della riunione. Dopo aver constatato la regolarità della convocazione, e la presenza di un numero di soci con diritto di voto sufficiente a deliberare ai sensi dello statuto vigente, il Presidente nomina a segretario verbalizzante Nicolas Raffieri, che accetta. Si passa quindi a trattare l'unico punto all'ordine del giorno:

1. Variazioni allo statuto sociale

Jori ricorda ai presenti le comunicazioni precedentemente inviate e la descrizione già fornita in merito alle necessità di adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni del del D.lgs. 117/17 Codice Unico del Terzo Settore, rese obbligatorie per tutte le Associazioni di Promozione Sociale e per tutti i circoli ARCI, ricordando che il presente adeguamento è stato curato anche in collaborazione con il Comitato Territoriale. Passa quindi la parola a Raffieri che ha curato tecnicamente la proposta concordata con il Consiglio Direttivo.

Raffieri spiega l'impostazione della proposta ed in particolare chiarisce che ai sensi dell'art. 101 del citato Codice, vengono in questa sede proposte delle modifiche di adeguamento, che non prevedono deroghe specifiche alla normativa, in conformità a quanto chiarito nella Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 20/2018. Pertanto l'approvazione di tali modifiche potrà essere effettuata con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Ciò al fine di realizzare un intervento anche meno oneroso [ulteriori e differenti modifiche comporterebbero ad esempio il versamento dell'imposta di registro].

Ciò premesso, le principali variazioni di cui alla proposta di modifica riguardano:

- L'inserimento della locuzione Associazione di promozione sociale nella denominazione
- La riformulazione delle finalità e delle attività principali e secondarie finalizzata ad inquadrare le stesse nella struttura definita dagli articoli 5, 6 e 7 del CTS. Di fatto non si prevedono nuove o diverse finalità o attività rispetto alle precedenti.
- L'inserimento di alcune disposizioni volte a chiarire i diritti dei soci in tema di ammissione, esclusione e partecipazione alle assemblee, l'attività di volontariato e di lavoro
- Ulteriori riformulazioni di disposizioni che richiamano norme di legge che hanno subito variazioni [come il riferimento ad una differente autorità per la definizione della devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'Associazione].

Il mancato adeguamento statutario nei termini previsti comporterebbe invece l'impossibilità di mantenere l'iscrizione ai Registri del Terzo Settore e la modifica del regime fiscale applicabile alle attività svolte dall'Associazione nei confronti dei soci.

Il Direttivo e Raffieri si rendono quindi disponibile per rispondere ad eventuali quesiti in tema.

I presenti, dopo aver richiesto al Consiglio Direttivo, le opportune delucidazioni, si dicono concordi con le integrazioni e modifiche proposte, che viene valutata positivamente in quanto la normativa sembra andare in una direzione già ben compresa e delineata dall'Associazione. Pertanto il Presidente propone di sottoporre la modifica statutaria a votazione palese per alzata di mano.

I presenti, all'unanimità

DELIBERANO

- a) Di approvare il nuovo statuto sociale che si allega al presente verbale sotto la lettera B). Ai fini

del deposito dello statuto lo stesso è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del d.lgs.117/17.


DELIBERANO INOLTRE

- Di dare mandato al Presidente per il deposito degli atti presso i registri competenti e per apportare allo stesso eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla corretta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore per adempiere alle norme di legge.

Non avendo nessun altro chiesto la parola, alle ore 11.30 il Presidente dichiara conclusa la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Jori Titze

Il Segretario
Nicolas Raffieri















AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 19 MAR 2020
N. 756 Vol. 8 Serie 3
Parcetti Euro ESOLTE

Per il Direttore
D'ADDETTO
Stefano Franceschetti



ASSOCIAZIONE ARCADIA
Loc. Doccione, 1
52010 Chiusi della Verna (Ar)
C.F. 94001500514 - P.IVA 01734530514
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ALLEGATO A - FOGLIO PRESENZE

NOME, COGNOME	FIRMA (per esteso e leggibile) o DELEGA A
JORI TITZE	
GREGOR TITZE	
MARLENE RIETSCHER	
ALEXANDRA LEBIODA	
LAILA CRISPINO	
ALESSANDRO CHIAVONI	
NICOLAS RAFFIERI	
HANS TITZE	
RENATE TITZE	
SHEILA FASCETTO SIVILLO	
FELIX TITZE	
MARCO MAIELLARO	
ANDREAS PETERMANN	
FIONA KELLAGHAN	
CENNI CLAUDIO	
ANNE MARIE ROST	



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCADIA APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE –SEDE

1. È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni. un'associazione denominata "Arcadia" più avanti chiamata per brevità Associazione. L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice Unico del Terzo Settore.
2. L'associazione ha sede in località Doccione di Vallesanta, n. 1, nel Comune di Chiusi della Verna. Nell'ambito territoriale del Comune di Chiusi della Verna, la sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza che ciò comporti modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza. È senza fine di lucro, apartitica, aconfessionale ed antifascista. Riunisce in associazione tutti coloro che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo culturale attraverso la musica e le arti più in generale. Persegue e favorisce pertanto lo studio, la pratica, la ricerca e l'espressione musicale in tutte le sue forme. Persegue inoltre
 - a. la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
 - b. la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
 - c. il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
2. I Soci operano a favore dell'Associazione con il concetto del volontariato.
3. L'Associazione opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e nello specifico l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare:
 - ☆ Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - ☆ Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso;

- ★ Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - ★ Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 ,n.42, e ss. mm;
 - ★ Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - ★ Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - ★ Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di «interesse generale»;
 - ★ Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - ★ Agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm;
 - ★ Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - ★ Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e di persone svantaggiate come definite dal D.lgs. 112/17;
 - ★ Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - ★ Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.
 4. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.
 5. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

ART. 4 - SOCI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
4. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di sessanta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.
5. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

6. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Fatte salve le distinzioni per i soci minori di età, tutti i soci hanno uguali diritti. Hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.
2. Tutti i Soci purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale e risultino associati da almeno tre mesi, hanno diritto:
 - a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
 - c. di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - d. di frequentare i locali dell'Associazione;
 - e. di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dall'Associazione;
 - f. di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - g. di svolgere il lavoro comunemente concordato;
 - h. di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
 - i. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
 - j. di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare e di far rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
 - b. versare nei termini stabiliti la quota associativa all'Associazione;
 - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.
4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea.
4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione :



- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. Il Collegio dei Sindaci/Revisori, se nominato;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto. Le cariche di Revisore possono prevedere una retribuzione da stabilirsi con delibera dell'organo che li nomina.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
5. Le assemblee dei soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - ☆ Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - ☆ Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - ☆ Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - ☆ Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d. per le modifiche dello Statuto;



- e. per lo scioglimento dell'Associazione.
7. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/Ile soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/Ile soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/Ile partecipanti.
 8. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
 9. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/Ile soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
 10. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 19.
 11. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.
2. L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti ed indicando fra essi il Presidente;
 - b. nomina componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio di esercizio;
 - d. delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulla esclusione degli associati;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 membri in base a quanto deliberato dall'Assemblea che li nomina. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti. La convocazione spetta al Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.



3. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma. In caso di parità la decisione viene rimandata.
4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un sostituto, che deve essere confermato nella prima assemblea utile. Nel caso in cui siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:
 - a. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - c. gestisce il Patrimonio sociale;
 - d. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - e. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - f. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
 - g. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - h. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - i. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - j. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - k. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - l. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 6.
2. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
3. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invaiide.
4. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 12 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione Ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
2. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.



ART. 13 - IL COLLEGIO DEI SINDACI E REVISIONE DEI CONTI

1. Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.
2. Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
3. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.
7. Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:
 - ★ potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - ☆ ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci e dei simpatizzanti;
 - b. i redditi del patrimonio;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci, ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.



3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.
6. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 15 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea dei soci.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione

ART. 16 VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ☆ libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ★ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - ☆ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;





- ★ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ★ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 19 – SCIoglIMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.
2. In caso di scioglimento, sino alla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017, il patrimonio dell'Associazione che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale o ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017, in caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.
4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 20 - NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 756
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 07/03/2020 REGISTRATO IL 19/03/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3000756

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TZD20L000756000MD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94001500514

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

